

## Art. 7.

Le disposizioni vigenti per la bonifica dell'Agro romano verranno estese alle opere necessarie per la esecuzione della bonifica agraria da attuarsi subito dopo la bonifica idraulica.

## Art. 8.

Saranno esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli interessi per prestiti o mutui fatti dalle banche cooperative popolari ed anche dai privati ai consorzi per l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria.

L'esenzione però sarà concessa soltanto quando il saggio di interessi praticato dalle Banche cooperative popolari o dai privati sia pari oppure inferiore al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia.

## Art. 9.

Il saggio d'interesse delle annualità d'ammortamento delle quote dovute allo Stato provincie e comuni deve essere pari a quello che il Consorzio concessionario è costretto di accettare dall'Istituto finanziatore delle opere di bonifica.

Così dicasi per quanto riguarda il saggio d'interesse sugli anticipi del capitale occorrente per la esecuzione dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Fontana, mantiene questi articoli?

FONTANA. Vi rinunzio, purchè il ministro dei lavori pubblici mi dia alcuni affidamenti che egli mi aveva promesso.

MICHELI, *ministro dei lavori pubblici*. Posso assicurare l'onorevole Fontana che il Governo si è già preoccupato della questione che egli ha svolto in questi nove articoli, ed ha predisposto anzi alcune disposizioni al riguardo che si avvicinano a quelle da lui presentate.

Ora assicuro l'onorevole Fontana che nella discussione del disegno di legge numero 688 per le bonifiche, terrò conto di questi suoi articoli e del concetto che li informa.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Luiggi:

« A facilitare l'esecuzione delle opere portuali, per le quali già sieno iscritti i fondi in bilancio con precedenti provvedimenti legislativi, gli Enti portuali sono autorizzati a contrarre mutui di favore al tasso del 5 per

cento con la Cassa dei depositi e prestiti, secondo le norme del Regio decreto 30 gennaio 1921 ».

LUIGGI. Egregi colleghi, sarò brevissimo perchè l'ora è tarda e la Camera è stanca.

Si tratta semplicemente, con questo articolo aggiuntivo, di permettere il finanziamento a condizioni d'interesse mite, delle opere già concesse dallo Stato ai vari Enti portuali, molti dei quali non hanno potuto sviluppare la loro attività, a motivo che non trovano sufficiente credito presso gli Enti finanziari privati e perciò o non trovano fondi o dovrebbero pagare interessi elevatissimi.

Con questo articolo gli Enti portuali possono ipotecare presso la Cassa depositi e prestiti, i sussidi dello Stato suddivisi in molti esercizi, e così ricevere in anticipazione a moderato interesse le somme occorrenti ad eseguire i lavori in un molto minore numero di anni.

In questo modo, senza il minimo nuovo onere per lo Stato, ossia utilizzando il sussidio già concesso, gli Enti portuali potranno sviluppare attivamente le opere marittime e fra non molto i nostri porti potranno rispondere ai bisogni ed alle giuste esigenze della moderna navigazione.

Ripeto, non si tratta di nuovi oneri pel bilancio dello Stato, ma soltanto di semplificare e rendere più economico il finanziamento di opere già autorizzate e per le quali sono già stanziati i fondi nei relativi futuri esercizi.

Non dubito vorrete approvare l'articolo aggiuntivo che ho l'onore di proporvi.

Il Governo lo accetta?

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Il Governo lo accetta purchè sia così modificato:

« A facilitare l'esecuzione delle opere portuali, per le quali già sieno iscritti i fondi in bilancio con precedenti provvedimenti legislativi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti portuali mutui al tasso ordinario secondo le norme di cui al Regio decreto 30 gennaio 1921 ».

PRESIDENTE. Onorevole Luiggi, accetta questa modificazione?

LUIGGI. L'accetto.

PRESIDENTE. E la Commissione?

DE VITO, *relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Luiggi